Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 agosto 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 luglio 1960, n. 762.
Finanziamento della Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici relativi al periodo 1861-1943.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il funzionamento della Commissione per il riordinamento, il reperimento e la pubblicazione dei documenti diplomatici relativi al periodo 1861-1943, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 9.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 3.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 2.

All'onere di lire 9.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 si farà fronte mediante riduzione per lire 3.000.000, 4.000.000 e 2.000.000, rispettivamente degli stanziamenti dei capitoli nn. 32, 60 e 109 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per detto esercizio.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 7 luglio 1960, n. 763.
Contributo all'Istituto internazionale delle civiltà diverse (IN.CI.DI.), con sede in Bruxelles, per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 500.000 per cinque anni, a decorrere dall'esercizio 1959-60, a favore dell'Istituto internazionale delle civiltà diverse (IN.CI.DI.) con sede in Bruxelles.

Art. 2.

All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1959-60, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 19 luglio 1960, n. 764.

Modifiche alle norme sulla restituzione degli oneri doganali e sulle agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, si applicano le disposizioni stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

La restituzione del dazio e degli altri oneri doganali si effettua in base ai criteri e con le aliquote di seguito indicate:

a) navi da guerra estere . . . L. 35 il kg.

b) navi mercantili, a scafo metallico, per la navigazione marittima . » 23 » »

c) altre navi e galleggianti, a scafo metallico, per la navigazione marittima, previsti dall'art. 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522 . . . . » 20 » »

d) materiali, nonchè motori a pistone, a scoppio, a iniezione, ecc. (motori marini), apparati a turbina ed altri macchinari impiegati nei lavori di modificazione, trasformazione e riparazione di navi e galleggianti per la navigazione marittima con le limitazioni previste dall'art. 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522 . . . . » 23 » »

e) materiali ed oggetti di dotazione, di ricambio e di arredamento di navi e galleggianti per la navigazione marittima, in esercizio . . . . » 21 » »

f) nuovi apparati motori ed altri macchinari installati su navi e galleggianti di nuova costruzione, con scafo in legno, per la navigazione marittima L. 22 il kg.

La restituzione di cui al comma precedente è commisurata:

1) per le navi di nuova costruzione, al peso della nave completa, scarica ed asciutta, esclusa la zavorra fissa;

2) per i materiali ed i macchinari di cui alle lettere *d*) e *f*), al peso dei materiali e macchinari effettivamente installati a bordo;

3) per i materiali e gli oggetti di cui alla lettera *e*), al peso dei materiali ed oggetti imbarcati.

Art. 3.

Le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano mediante la restituzione alla esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, in base ai criteri e con le aliquote di seguito indicate:

a) navi complete di nuova costruzione - L. 5 per cento, da liquidarsi a favore del cantiere navale che ha effettuato la costruzione, sull'importo addebitato al committente o all'acquirente della nave;

b) modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi in esercizio - L. 3 per cento, da liquidarsi a favore dell'assuntore dei lavori, sull'importo addebitato al committente.

Nei lavori eseguiti dal cantiere navale, o altro imprenditore, per conto di terzi, concorrono a costituire il valore sul quale vanno liquidate, a favore dell'assuntore, le aliquote di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, i materiali impiegati dall'assuntore medesimo che siano di proprietà del committente.

Le aliquote di restituzione stabilite nel primo comma assorbono ogni altra agevolazione in materia di imposta generale sull'entrata, derivante dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

Per i nuovi apparati motori di produzione nazionale, destinati a lavori di cui alla lettera *b*) del presente articolo, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma del successivo art. 5.

Art. 4.

Quando nei lavori di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi, vengono impiegati materiali e prodotti esteri, compresi quelli siderurgici provenienti da Stati non appartenenti alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'ammontare delle somme da restituire, viene determinato come segue:

a) per il dazio e per gli altri oneri doganali, dal peso della nave completa, scarica ed asciutta o da quello dei materiali incorporati, si detrae il peso dei materiali esteri effettivamente impiegati, ammessi alla esenzione daziaria ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1954, n. 522;

b) per l'imposta generale sull'entrata, dall'ammontare delle somme da restituire si detrae quello relativo all'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed alla imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, gravanti sui materiali esteri, effettivamente impiegati, ammessi all'esenzione ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

Gli stessi criteri vengono seguiti per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio, nonchè per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, ottenuti, in tutto o in parte, con impiego di materiale estero.

Art. 5.

Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, che siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave, senza intervento di cantiere o altro imprenditore, come pure per i materiali e gli oggetti di dotazione e ricambio e per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma delle leggi 19 giugno 1940, n. 762, e 31 luglio 1954, n. 570.

Per i materiali ed i prodotti contemplati dal precedente comma che siano destinati a navi estere, la restituzione della imposta generale sull'entrata all'esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, va liquidata a favore di colui che ne ha effettuato la fornitura al proprietario od armatore della nave.

Art. 6.

L'art. 4 della legge 17 luglio 1954, n. 522, è modificato come segue:

« Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa ed i relativi corrispettivi sono esenti dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti:

alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente;

alla riparazione, modificazione e trasformazione degli scafi, degli apparati motori e dei macchinari od apparecchi ausiliari di bordo;

alla costruzione di apparati motori di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai rapporti contrattuali tra il committente ed il cantiere o l'assuntore dei lavori, ivi compreso il costruttore dell'apparato motore, come pure a quelli posti in essere dal cantiere o dall'assuntore medesimo per la integrale cessione ad altra impresa del lavoro ad esso commesso.

Sono egualmente ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo è esente dall'imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri.

Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa, i contratti stipulati dai cantieri, dai committenti o dagli armatori:

per l'acquisto di materie e prodotti occorrenti ai lavori di cui al primo comma, nonchè per le prestazioni di servizi relativi ai lavori stessi;

per l'allestimento ed arredamento delle navi costruite, riparate, modificate e trasformate;

per l'installazione su navi in esercizio di macchinari finiti e di parti staccate di essi ».

Art. 7.

Le disposizioni previste in materia di imposta generale sull'entrata dai precedenti articoli 3 e 4, si applicano anche alle navi di nuova costruzione che avevano diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione per effetto dei decreti emanati dal Ministro per le finanze in base alla facoltà prevista dall'art. 21, penultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, che siano state consegnate dopo il 20 agosto 1954, nonchè alle navi di nuova costruzione già ammesse a fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora effettuato il pagamento definitivo delle somme spettanti a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata.

Ai fini del precedente comma, l'imposta generale sull'entrata eventualmente non assolta per l'acquisto o l'importazione delle materie e dei prodotti impiegati nei lavori stessi, deve essere detratta dall'ammontare della restituzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — JERVOLINO —
GONELLA — TRABUCCHI —
TAVIANI — ANDREOTTI —
COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 luglio 1960, n. 765.

Modifiche al ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo della carriera direttiva (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile, di cui al quadro 18, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 19, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal ruolo organico di cui alla annessa tabella.

Art. 2.

Il personale che, alla data del 1° luglio 1960, rivesta la qualifica di ingegnere (coefficiente 325), già prevista nei quadri citati nel precedente art. 1, è collocato nella qualifica di ingegnere superiore (coefficiente 402), di cui al ruolo indicato nell'annessa tabella, con decorrenza dalla predetta data agli effetti economici e con l'anzianità posseduta nella qualifica di ingegnere ai soli effetti giuridici.

Il servizio prestato dallo stesso personale anteriormente alla qualifica di ingegnere, in qualità di incaricato tecnico, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modifiche, è valutato per due quinti e comunque per non più di quattro anni, ai fini della progressione di carriera.

Art. 3.

All'onere di lire 3.595.800, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61, si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — JERVOLINO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

(*Personale tecnico*)

Coeff.	Qualifica	Organico
670	Ispettore generale	1
500	Ingegnere capo	2
402	Ingegnere superiore	3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 766.

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Salerno mediante l'aggregazione di una parte del territorio del comune di Vietri sul Mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni in data 22 luglio 1948, n. 347, 5 febbraio 1949, n. 53 e 9 marzo 1959, n. 130, con le quali il Consiglio comunale di Salerno ha chiesto l'ampliamento della circoscrizione territoriale del Comune medesimo mediante l'aggregazione di una parte del territorio di quello contermine di Vietri sul Mare, risultando la propria circoscrizione insufficiente, date le crescenti esigenze di sviluppo economico e di espansione dell'abitato;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Vietri sul Mare in data 15 gennaio 1959, n. 2; del Consiglio provinciale di Salerno in data 26 maggio 1959, n. 127, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 aprile 1960, n. 602;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del comune di Salerno è ampliata mediante l'aggregazione della parte di territorio del comune di Vietri sul Mare, risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1960

GRONCHI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale datato 22 settembre 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma n. 1/7069 in data 27 maggio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Pomilio Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura in seno alla suddetta Commissione provinciale (sostituzione richiesta dallo stesso Ente), con il dott. Di Benedetto Clinio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Di Benedetto Clinio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Roma, quale rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, in sostituzione del dott. Pomilio Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4939)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1960.
Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa merci di Bari per l'anno 1960.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Bari;
Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa merci di Bari per il 1960, è composta come appresso indicato:
Membri effettivi:
1) Dentamaro comm. Gaetano;
2) Mazzilli dott. Beniamino;
3) Tridente prof. Nicola;
4) Romito dott. Giuseppe;
5) Borrelli dott. Giuseppe;
6) Pignataro prof. Pasquale;
7) Caizzi rag. Mario.
Membri supplenti:
1) Marasciulo Eustacchio;
2) Crudo dott. Antonio;
3) Lippolis Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4875)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.
Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;
Vista la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
Visto il proprio decreto 5 marzo 1958, concernente la costituzione del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Vista la nota n. 7091/983 del 25 maggio 1960, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il dott. ing. Giuseppe Trapani Lombardo quale rappresentante degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonia in seno al Comitato di vigilanza predetto, in sostituzione dell'avv. Nicola De Gemmis, dimissionario;
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. ing. Giuseppe Trapani Lombardo è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonia ed in sostituzione dell'avv. Nicola De Gemmis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4841)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1960.
Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;
Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato costituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;
Visto lo statuto dell'Istituto predetto;
Visto il decreto 12 giugno 1958, con il quale il dottore Alceste Silvi Antonini è stato nominato, fra gli altri, sindaco effettivo dell'Istituto medesimo;
Considerato che, in seguito alla destinazione ad altro incarico del dott. Alceste Silvi Antonini, occorre provvedere alla sua sostituzione;
Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Domenico Fuiani è nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, in sostituzione del dott. Alceste Silvi Antonini destinato ad altro incarico.

Il predetto dott. Domenico Fuiani durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il dott. Vincenzo Rossitto, nominato sindaco effettivo dell'Istituto medesimo con il decreto 12 giugno 1958, citato nelle premesse, assume le funzioni di presidente del Collegio sindacale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4899)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1960.

Costituzione per il triennio 1960-1962 del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (Enapi) con sede in Roma;

Considerato che il Consiglio di amministrazione del predetto Ente, nominato con decreto ministeriale del 29 dicembre 1956, è decaduto per compiuto periodo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, è costituito per il triennio 1960-1962 come segue:

Presidente:

Florio avv. Mario.

Consiglieri:

Fusillo dott. Francesco e Caratelli dott. Silvio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Mendolia cav. Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cerbo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Pulieri dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

La Rosa dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Dell'Oro Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia;

Germozzi gr. uff. Manlio e Negroni on. ing. Zaccaria, in rappresentanza degli artigiani;

Benigni cav. del lav. Attilio e Petrelli comm. ingegnere Ivo, in rappresentanza dei piccoli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(4931)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1960.

Corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, *sub* 207, della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visti i decreti ministeriali 31 dicembre 1950 e 31 gennaio 1952;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1957, n. 722;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1960-61 è istituito in Roma uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in regolari lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio di durata non inferiore ad un mese presso i Comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di ottobre 1960 e termine nel mese di luglio 1961.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1961, che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1960-61; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze economiche-sociali e politiche; in economia e diritto della Sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti all'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 10 settembre del corrente anno.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il diploma in originale o in copia legale, o il certificato attestante il conseguimento della laurea, con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (seconda laurea; diplomi di abilitazione nell'esercizio delle professioni per le quali siano richieste le lauree indicate all'art. 2).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1960-61 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del Comune di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza o la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 150 (centocinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata a cura di apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'Amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso: le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarne sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del Consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 40.000 mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni o effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedano nel comune di Roma, l'importo della borsa di studio è ridotta a L. 20.000.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale di grado iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 30.000.

Art. 11.

Gli allievi del corso potranno partecipare agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, nella sessione speciale che sarà indetta a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1957, n. 722.

Roma, addì 25 luglio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(5002)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

N. A-127 del 5 luglio 1960, concernente l'accordo di pagamento con la Somalia.

(5007)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1960, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 273, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai signori Pintori Salvatore, Biliotti Giovanni, D'Attoma Michele, Santucci Pio, D'Alessandro Carlo, Gatti Emilio e Forino Giuseppe, tutti appartenenti al ruolo organico della carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero, avverso il decreto ministeriale 14 ottobre 1957 per l'annullamento dello stesso limitatamente alla parte con cui è stata loro rispettivamente attribuita, agli effetti periodici, l'anzianità dal 1° settembre 1952 ai primi tre, dal 24 giugno 1953 agli altri quattro.

(4844)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Paglieta

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1960, n. 26251/3568, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Villafranca Donato, nato in Paglietà il 17 marzo 1889, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estesa mq. 310, riportata in catasto alla particella n. 4/a-b del foglio di mappa n. 16 del comune di Paglieta e nella planimetria tratturale con il n. 50.

(4962)

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1960, n. 26236/5553, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Ranieri Antonio, nato in Paglieta il 4 maggio 1910, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estesa mq. 800, riportata in catasto alla particella n. 4/l del foglio di mappa n. 16 del comune di Paglietà e nella planimetria tratturale con il n. 32.

(4966)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 2909/752, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Ortenzio Maria-Carmela, nata a Castiglione a Casauria il 9 novembre 1904, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria, estesa mq. 16, riportata in catasto alla particella n. 460/r del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 238/o.

(4968)

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 2908/753, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Varrasso Alfredo, nato a Castiglione a Casauria il 10 luglio 1912, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria, estesa mq. 48, riportata in catasto alla particella n. 460/*n* del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 288/*l*.

(4969)

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 2906/755, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Battista Domenicantonio, nato a Castiglione a Casauria il 22 novembre 1906, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria, estesa mq. 16, riportata in catasto alla particella n. 460/*l* del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 288/*h*.

(4971)

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 2905/756, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Trubiano Antonio, nato a Castiglione a Casauria il 28 agosto 1884, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria, estesa mq. 32, riportata in catasto alla particella n. 460/*p* del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 288/*n*.

(4972)

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 2904/757, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Giandomenico Assunta, nata in Castiglione a Casauria il 1° agosto 1910, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria, estesa mq. 32, riportata in catasto alla particella n. 460/*o* del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 288/*m*.

(4973)

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 2903/758, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Varasso Gaetano, nato a Castiglione a Casauria il 16 febbraio 1896, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria, estesa mq. 16, riportata in catasto alla particella n. 460/*m* del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 288/*i*.

(4974)

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 2902/759, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Trubiani Vincenza, nata a Castiglione a Casauria il 3 settembre 1905, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria, estesa mq. 48, riportata in catasto alla particella n. 460/*g* del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 288/*e*.

(4975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 3 agosto 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,59	620,60	620,60	619,85	620,60	—
$ Can.	636,25	636,75	637,50	637,75	635,60	626,82	638,30	635,20	636,87	—
Fr. Sv.	144,16	144,15	144,165	144,165	144,15	144,15	144,16	144,05	144,16	—
Kr. D.	90,12	90,13	90,14	90,14	90,15	90,14	90,14	90,15	90,15	—
Kr. N.	87,05	87,05	87,06	87,06	87,10	87,07	87,06	87,20	87,06	—
Kr. Sv.	120,30	120,30	120,30	120,31	120,30	120,31	120,39	120,15	120,32	—
Fol.	164,60	164,61	164,61	164,615	164,60	164,61	164,61	164,35	164,61	—
Fr. B.	12,37	12,37	12,37375	12,36125	12,36	12,35	12,38	11,50	12,40	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,625	126,6625	126,60	126,66	126,66	126,40	126,66	—
Lst.	1743,15	1742,90	1743,15	1743,10	1742,50	1743,35	1742,95	1744,50	1743,40	—
Dm. occ.	148,82	148,82	148,82	148,8275	148,81	148,82	148,82	148,76	148,82	—
Scell. Austr.	24 —	24 —	24,01	24,0125	24 —	24,01	24,015	23,98	24,01	—

Media dei titoli del 3 agosto 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,55
Id. 3,50 % 1902	77,50
Id. 5 % 1935	105,675
Redimibile 3,50 % 1934	97,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,175
Id. 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1960

1 Dollaro USA	620.60
1 Dollaro canadese	638,025
1 Franco svizzero	144,162
1 Corona danese	90,14
1 Corona norvegese	87,06
1 Corona svedese	120,30
1 Fiorino olandese	164,612
1 Franco belga	12,371
1 Franco nuovo (N.F.)	126,661
1 Lira sterlina	1743,025
1 Marco germanico	148,824
1 Scellino austriaco	24,014

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'accettazione di un legato disposto a favore dell'Ente nazionale protezione animali

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1960, n. 10.14431/10089.G.81, l'Ente nazionale protezione animali - Sezione provinciale di Torino, è stato autorizzato ad accettare il legato di L. 4.000.000 (quattromilioni) disposto in suo favore dalla defunta signora Angela Riva vedova Campassi, con testamento olografo pubblicato dal notaio Giuseppe Giriodi di Torino, con verbale n. 16271 di repertorio, in data 22 dicembre 1958, registrato all'Ufficio atti pubblici di Torino il 23 dicembre 1958, n. 12471.

(5017)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Caseificio di Sabaudia », con sede in Sabaudia (Latina)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1960, la Società cooperativa agricola « Caseificio di Sabaudia », con sede in Sabaudia (Latina), costituita con atto del notaio dott. Bruno Checchi in data 2 febbraio 1955, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5038)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 luglio 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di La Spezia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 maggio 1959 per i dipendenti di aziende di caffè, bar, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande, contemplate nell'art. 80 della legge di pubblica sicurezza, negozi di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi della provincia di La Spezia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5011)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 luglio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Firenze, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° agosto 1957 per le maestranze addette alle aziende esercenti le lavanderie, tintorie e smacchiatorie di abiti e indumenti della provincia di Firenze.

2. — Contratto di lavoro 2 ottobre 1959 integrativo del contratto nazionale 24 luglio 1959 per gli operai dell'industria edilizia ed affini da valere per la provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato).

3. — Atto 14 aprile 1960 di adesione degli iscritti alla C.I.S.N.A.L. di Firenze al contratto di lavoro 2 ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia e affini della provincia di Firenze.

4. — Contratto di lavoro 2 ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'industria edilizia ed affini del mandamento di Prato.

5. — Verbale di accordo di rivalutazione salariale 30 ottobre 1949 per gli operai extra specializzati dell'industria del legno della provincia di Firenze.

6. — Verbale di accordo di rivalutazione complessiva giornaliera 25 luglio 1951 per gli operai extra specializzati dell'industria del legno della provincia di Firenze.

7. — Contratto collettivo di lavoro 30 dicembre 1957 dell'industria del legno, integrativo, per la provincia di Firenze, al contratto collettivo di lavoro 28 dicembre 1948 rinnovato il 24 luglio 1956.

8. — Contratto di lavoro 9 maggio 1947, integrativo del contratto nazionale di lavoro 1° marzo 1947, per le maestranze addette all'industria dei laterizi della provincia di Firenze.

9. — Accordo 12 ottobre 1957 relativo al superminimo di retribuzione per i dipendenti da aziende esercenti l'industria laniera del mandamento di Prato.

10. — Atto di adesione 15 ottobre 1957 della U.I.L. - Camera sindacale - di Prato all'accordo 12 ottobre 1957 relativo al superminimo di retribuzione per i dipendenti da aziende esercenti l'industria laniera del mandamento di Prato.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 luglio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Firenze, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 2 febbraio 1959 integrativo al contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Firenze.

2. — Accordo 16 febbraio 1957 di conglobamento per i dirigenti di aziende commerciali della provincia di Firenze.

3. — Contratto di lavoro 13 settembre 1956 integrativo al contratto nazionale di lavoro 17 luglio 1951 per i dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Firenze.

4. — Accordo salariale 28 aprile 1956 per i dipendenti da istituti di cura privati della provincia di Firenze.

5. — Contratto di lavoro 2 febbraio 1959 integrativo al contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle agenzie di viaggio, turismo e navigazione della provincia di Firenze.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5013)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 luglio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Massa Carrara, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 30 settembre 1959 integrativo del contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e la lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Massa Carrara.

2. — Verbale d'accordo 10 marzo 1952 per gli operai filisti delle cave di marmo della provincia di Massa Carrara.

3. — Verbale d'accordo 21 dicembre 1945 relativo agli scatti biennali nel settore della lavorazione del marmo nella provincia di Massa Carrara.

4. — Verbale d'accordo 29 agosto 1945 relativo all'orario di lavoro per gli operai addetti alle cave di marmo della provincia di Massa Carrara.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5012)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a duecento posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella B) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a duecento posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo di cui alla tabella *B* dell'allegato 1 alla citata legge n. 119;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso - Ripartizione dei posti

E' indetto un concorso per esame a duecento posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *B*).

Dei predetti posti:

10 sono riservati, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 febbrio 1958, n. 119, al personale degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

26 sono riservati, ai sensi dell'art. 91 della citata legge n. 119, al personale delle altre carriere dell'Amministrazione medesima;

3 sono riservati in favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I suddetti posti riservati sono suscettibili di eventuale riduzione o soppressione da effettuarsi in applicazione dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I posti riservati che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche e scienze coloniali.

Inoltre, ai sensi del secondo comma, lettera *a*) dell'art. 91 della legge n. 119, il personale di qualsiasi qualifica e carriera dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è ammesso a partecipare al predetto concorso anche se fornito del diploma di laurea della Facoltà di lettere, o equipollente.

Possono altresì partecipare al concorso stesso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi pervisti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari,

volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, numero 1404);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, Roma, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto;

g) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta, ai Servizi o alle Direzioni da cui dipendono.

I Servizi e le Direzioni, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero corredandole di un rapporto informativo dal quale risultino i giudizi complessivi riportati dagli aspiranti medesimi nel triennio precedente.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito e di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di second classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidat ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* noi meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stess

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prov orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione dei vot riportato in ciascuna prova scritta.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare la propria fotografia munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e di una prova facoltativa scritta ed orale, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle tre prove scritte obbligatorie e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Nella prova facoltativa il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi nella prova scritta e di sei decimi nella prova orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal decimo della media dei voti riportati nella prova facoltativa.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo da L. 100, e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra; ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 100;

e) i reduci civili dalla deportazione e dell'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

n) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare lo loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

o) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia in competente bollo (L. 200 per ogni foglio) dello stato matricolare rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

r) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione provinciale di appartenenza, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

s) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc) nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio, di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica rilasciata da notaio (L. 200 per ogni foglio).

L'autenticazione può anche essere fatta ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale dev'essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirane abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica allo impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute o sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) copia aggiornata, in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo da L. 200, rilasciata dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva.

I documenti sopra elencati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera *p*) del precedente art. 11 ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di 3ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 3ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 aprile 1960

Il Ministro: MAXIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1960
Registro n. 32, foglio n. 293. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Materie di esame scritto

1ª prova: Diritto amministrativo e costituzionale.
2ª prova: Diritto civile e commerciale.
3ª prova: Scienza delle finanze ed economia politica.
4ª prova: Lingua estera (facoltativa); traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco; il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Materie di esame orale

(oltre quelle delle prove scritte di cui ai numeri 1, 2 e 3)

A) Diritto penale: istituti generali - Delitti contro la pubblica Amministrazione - Delitti contro la fede pubblica - Delitti contro il patrimonio;

B) Principi di diritto processuale penale: atti di polizia giudiziaria - istruzione sommaria;

C) Diritto internazionale pubblico;

D) Contabilità generale dello Stato;

E) Statistica metodologica ed economica;

F) Principi di legislazione postale e delle telecomunicazioni (Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656);

G) Lingua estera facoltativa: breve colloquio atto a dimostrare di saper correttamente parlare la lingua tedesca.

Il Ministro: MAXIA

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio concorsi viale G. Massaia, 31
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a duecento posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *B*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere, in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, il 32º anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . , di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4880)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1957

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 26 San. in data 1° febbraio 1958, con cui venne, tra l'altro, indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Vista la graduatoria generale delle concorrenti dichiarate idonee, approvata con decreto n. 26 San. del 3 marzo 1960;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi espresso dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;

Considerata la necessità di addivenire alla dichiarazione di vincitrice della sede di Stella nei confronti della sesta graduata signora Bucciarelli Severina residente a Genova-Pra, via Sapello, 50/3;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La ostetrica Bucciarelli Severina meglio sopra generalizzata, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Stella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Savona, addì 18 luglio 1960

Il medico provinciale: CAPUTO

(4890)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria del concoso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Aidone (Enna)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2139 in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Aidone, indetto con decreto prefettizio n. 10687/3a del 10 giugno 1958;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le loro modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Licenziato Lorenzo, è nominato, in via di esperimento per il periodo di anni due, ufficiale sanitario del comune di Aidone.

Lo stesso dovrà assumere servizio entro il 15 agosto 1960.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Enna e del Comune interessato.

Enna, addì 18 luglio 1960

Il medico provinciale: GRASSI

(4885)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli, al 30 novembre 1955.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 8826 del 19 agosto 1958, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a otto posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1955;

Viste le dichiarazioni di rinuncia di alcune ostetriche vincitrici del concorso suddetto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate, dalle candidate risultate idonee, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora D'Agostino Francesca di Luigi è dichiarata vincitrice del concorso di cui alle premesse, a seguito di rinunzia di altre candidate, per la condotta ostetrica di San Paolo Belsito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 11 luglio 1960

Il medico provinciale dirigente: TECCE

(4810)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

L'ISPETTORE GENERALE DIRIGENTE

Visto il proprio decreto pari numero del 5 marzo 1960, con il quale sono stati dichiarati i concorrenti vincitori del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Viste le rinuncie pervenute e l'accettazione del dott. Luigi Boatto cui spetta l'assegnazione della condotta medica 4a di Chioggia secondo l'ordine di graduatoria e le preferenze espresse;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 13 febbraio 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e la legge del 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto citato in premessa è rettificato come segue:

Il dott. Luigi Boatto è dichiarato vincitore della condotta a fianco segnata:

Boatto dott. Luigi: 4a condotta del comune di Chioggia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello del Comune interessato.

Venezia, addì 4 luglio 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CANALIS

(4888)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.